

The logo for ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) features the letters 'ASGI' in a bold, serif font, enclosed within a rectangular border.

Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

---

**Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni**  
**e-mail: [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it) Tel 040/368463**

**ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)**  
**Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: [segreteria@asgi.it](mailto:segreteria@asgi.it)**  
**[www.asgi.it](http://www.asgi.it)**

**Preg.mo dott. Velerio Zoggia**  
**Sindaco**  
**Comune di Jesolo**  
**Municipio**  
**via Sant'Antonio 11**  
**30016 Jesolo (VE)**

**Preg. mo dott. Giuseppe Borin**  
**Presidente**  
**Consiglio d'Amministrazione**  
**Jesolo Patrimonio srl**  
**via Sant'Antonio 11**  
**30016 Jesolo (VE)**

OGGETTO: Parere sui profili di illegittimità dell'avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio generico presso Jesolo Patrimonio srl. Requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea.

L'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), grazie al finanziamento offerto dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS e dall'Open Society - Soros Foundations, ha promosso un servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, articolato in diverse antenne territoriali antidiscriminazione, con sede a Trieste, Milano, Torino, Firenze e Roma. Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI si propone il monitoraggio e lo studio di comportamenti discriminatori, con lo scopo di tutelare le vittime e di contrastare le discriminazioni collettive con mirate azioni legali.

Si scrive la presente con riferimento alla segnalazione pervenutaci in merito all'avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio generico indetto dalla "Jesolo Patrimonio srl" (Prot. 10923/12), venuto in scadenza il 19 dicembre scorso.

Dall'avviso di selezione risulta che tra i requisiti minimi di partecipazione richiesti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la ricerca e la selezione del personale, vi è la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Con la presente vogliamo evidenziare perchè, a nostro avviso, tale requisito non appaia legittimo e l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE costituisca una discriminazione vietata dalla normativa interna, europea ed internazionale.

Si vuole innanzitutto precisare come, a nostro avviso, la vicenda prescinda dalla controversa questione dell'accesso degli stranieri di Paesi terzi non membri UE ai rapporti di pubblico impiego, rispetto alla quale come è largamente noto sussiste un confronto tra una posizione di chiusura tra l'Autorità di Governo da un lato, come risulta dall'interpretazione del quadro normativo offerta dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 28.09.2004, e la prevalente giurisprudenza di merito, favorevole invece ad un'interpretazione costituzionalmente orientata in senso favorevole all'accesso degli stranieri di Paesi terzi.


E' nostro convincimento che la questione qui in esame esuli dal riferimento a tale controversia sull'accesso degli stranieri di Paesi terzi ai rapporti di pubblico impiego in quanto la società "Jesolo Patrimonio srl" è società a capitale pubblico che svolge servizi strumentali al Comune di Jesolo, quindi non rientra nel concetto di 'amministrazioni pubbliche' di cui all'art. 1 c. 2 d. lgs. 165/2001 soggette all'applicazione della normativa sul Pubblico impiego. Essendo una società a totale partecipazione pubblica, nel reclutare personale, 'Jesolo Patrimonio srl' ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.l. 112/2008, di rispettare i "principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità" e, tra questi principi, non si può riscontrare un criterio di preferenza o di esclusività per l'assunzione e l'impiego a favore dei cittadini italiani e comunitari.

Ne consegue, a nostro avviso, che nelle procedure di assunzione e selezione del personale deve trovare piena applicazione il principio di parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia rispetto ai cittadini nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 c. 3 T.U. imm. (d.lgs. n. 286/98) facente espresso riferimento alla convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sul trattamento dei lavoratori migranti n. 143/75, ratificata dall'Italia con legge n. 158/1981 e che concerne anche la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro (Corte Costituzionale, sentenza n. 454/1998). Per un caso di giurisprudenza relativo a fattispecie analoga, si rimanda a Tribunale di Milano, ordinanza n. 5738/2010 dd. 30.10.2010 (in [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=1120&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1120&l=it)).

Alla luce di quanto sopra, riteniamo illegittimo il requisito di cittadinanza richiesto dall'avviso di selezione in oggetto e previsto in generale per le assunzioni presso la "Jesolo Patrimonio srl" dall'art. 7 del Regolamento per la ricerca e selezione del personale e si richiede con la presente che Comune di Jesolo e Jesolo Patrimonio srl ne valutino la sua abrogazione con conseguente modifica dell'avviso di selezione medesimo e del Regolamento citato e riapertura dei termini del primo.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

**Dott. Walter Citti**  
servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni  
ASGI



**A. S. G. I.**  
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione  
Via Gerdil, 7 - 10152 TORINO  
C.F. 97086880156 - P.IVA 07430560016